

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
ZONA DELL'AUSSA-CORNO**

UDINE

**PIANO PARTICOLAREGGIATO GENERALE DEL COMPENSORIO
DELLA ZONA INDUSTRIALE DELL'AUSSA-CORNO IN COMUNE DI
SAN GIORGIO DI NOGARO E DI CARLINO .**

VARIANTE N.1

**PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI E
PARTICOLARI RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DI AREE
INDUSTRIALI.**

RELAZIONE

Il Piano Particolareggiato Generale del Compensorio della Zona Industriale dell'Aussa-Corno in Comune di San Giorgio di Nogaro e di Carlino approvato con D.P.G.R. n. 0433/Pres. del 22 ottobre 1993 comprende degli articoli di norme di attuazione che, sotto determinati aspetti, devono necessariamente essere rivisti alla luce delle nuove normative vigenti che regolano le attività industriali ed in considerazione della reale presenza degli insediamenti industriali fino ad oggi realizzati.

Nel particolare non possono più ritenersi attuali alcune clausole per le valutazioni di insediamento di cui all' Articolo 21 e 22 del testo di cui alle suddette norme, che disciplinano le tipologie di industrie non ammesse e la documentazione necessaria per il rilascio della concessione edilizia, in quanto tali norme devono andare a recepire quanto disposto dai Decreti di Legge successivi al 1993 che regolano la materia delle attività industriali.

Si deve inoltre tener conto degli equilibri da rispettare al fine di evitare delle potenziali ricadute ambientali negative sulle aree della zona Aussa-Corno e limitrofe, nonché di quanto prescritto dall'attuale regolamento che disciplina le norme di valutazione di impatto ambientale per le attività industriali.

W

Naturalmente pur tenendo presente l'oggetto sociale del Consorzio, che in sintesi consiste nel creare le condizioni per lo sviluppo industriale della zona di competenza, e quindi anche favorire l'insediamento delle aziende, si devono prevedere delle nuove norme di indirizzo e coordinamento per le tipologie progettuali di cui si prevede la realizzazione, procedendo ad una verifica di compatibilità ambientale e tenendo opportunamente conto delle tipologie di industrie già insediate e dei programmi di sviluppo del Consorzio nell'area.

Si evidenzia quindi la necessità al riguardo di norme del piano particolareggiato generale che devono perseguire anche l'obiettivo di non mettere in secondo piano una riqualificazione ambientale della zona industriale, andando quindi ad operare anche di fatto con una scelta di tipo oggettivo sulle tipologie industriali ammissibili in coerenza con l'area occupata.

Alla luce di quanto sopra, si rileva che un vigente Piano Particolareggiato Generale del Comprensorio ZIAC deve necessariamente tener conto di dover escludere insediamenti industriali quando gli impianti proposti presentino un notevole fattore di criticità ambientale intrinseco, che potrebbero venire a sommarsi ad ulteriori elementi di criticità ambientale già presenti nell'ambito della zona industriale dell'Aussa-Corno.

Si ritiene pertanto che le norme attuative di cui all'art.21 e 22 del Piano Particolareggiato Generale del Comprensorio ZIAC, conforme al D.P.G.R. n.0433 del 22.10.93, debbano necessariamente andare a recepire la normativa vigente per gli impatti ambientali e che tengano nel dovuto conto le considerazioni relative all'area industriale di insediamento.

MODIFICA agli articoli 21 e 22 del P.P.G.

PREMESSE

L'area in cui insiste la zona industriale Aussa-Corno è "area soggetta a possibili esondazioni", per cui va considerato che ricade tra le Aree sensibili indicate tra quelle in elenco all'art.5 del regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui al Decreto 8 luglio 1996, n.0245/pres. e quindi, di conseguenza, determinate attività industriali possono essere considerate a rischio.

L'insediamento di particolari attività a rischio potrebbe andare ad interagire direttamente o indirettamente con l'adiacente laguna di Marano, riconosciuta internazionalmente come *zona umida* (convenzione Ramsar) e quindi una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico da tutelare; tale riconoscimento è stato recepito dalla normativa nazionale con il D.P.R. 13 marzo 1976, n.448,

(esecuzione convenzione di Ramsar) e successivamente, con Deliberazione del Ministero dell'Ambiente 02.12.96, le aree di cui al suddetto D.P.R. sono state classificate come "zone umide di importanza internazionale".

1 - DISPOSIZIONI GENERALI.

Preso atto delle considerazioni in premessa, le clausole per la valutazione di insediamento di nuove "attività" e/o di modifica di attività esistenti dovranno essere disciplinate dalla normativa vigente e dalle presenti norme di piano.

Con il termine "attività" si fa riferimento sia alle attività interne ai fabbricati che a quelle svolte all'aperto ed ai relativi impianti, mentre non rientrano, se non specificate, le attività relative a deposito, parcheggi, uffici e viabilità.

1.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti gli impianti produttivi devono essere dotati di adeguati ed efficaci sistemi di contenimento degli odori molesti per la popolazione, i quali devono essere costantemente mantenuti in efficienza.

E' vietata l'attivazione di attività rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di 1^ classe di cui all'art. 216 del T.U.L.L.S.S. (R.D. 1265/34) a distanze dall'impianto inferiori a 200 metri da residenze e da opere di urbanizzazione secondaria.

Per tutte le attività esistenti resta l'applicabilità degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/34 (T.U.L.L.S.S.).

2- ATTIVITÀ' INDUSTRIALI NON AMMISSIBILI ALL' INSEDIAMENTO.

2.1. Sono vietati l'insediamento e l'attivazione di tutti gli impianti relativi alle operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", compreso l'ampliamento di impianti di discarica esistenti. (allegato1).

2.2. E' di norma vietata l'attivazione di nuove attività che producano o utilizzino come materia prima sostanze classificate, dalla vigente normativa sull'etichettatura dei prodotti, come cancerogene e/o mutagene e/o teratogene. Alla stessa stregua è vietata la modificazione dei cicli produttivi di attività esistenti con cicli produttivi che

producano o utilizzino come materia prima sostanze classificate, dalla vigente normativa, come cancerogene e/o mutagene e/o teratogene.

E' di norma vietata l'attivazione di tutti gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al D.P.R. 175/88 ("direttiva Seveso").

3. ATTIVITA' CONSENTITE CON PRESCRIZIONI

Sono consentite, previo parere favorevole del Sindaco e dell'ASS competente per territorio, tutte le attività di trattamento e recupero dei rifiuti e/o residui di lavorazione prodotti da insediamenti produttivi esistenti nella ZIAC - eseguite nel medesimo luogo di produzione e aventi l'obiettivo finale della minimizzazione della quantità dei rifiuti prodotti alla fine del trattamento e del recupero di materie prime - con l'eccezione delle operazioni di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo in processi di combustione che sono vietate. In ogni caso tutte le operazioni di recupero consentite devono prevedere l'impiego della migliore tecnologia disponibile esistente sul mercato, rispettare i limiti di emissione in atmosfera di inquinanti stabiliti dalle disposizioni vigenti nonché fare salva l'osservanza di tutti gli altri vincoli esistenti a tutela dei profili sanitari ed ambientali.

E' consentito il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione, previo parere favorevole del Sindaco e dell'ASS competente per territorio, qualora si tratti di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti non pericolosi in forma liquida o polverosa o di rifiuti che possano dar luogo alla formazione di percolati, purché lo stesso rispetti quanto previsto dall'art. 6, lettera m, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- *i serbatoi contenenti rifiuti o i residui di lavorazione destinati al riutilizzo in forma liquida devono essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume dei serbatoi stessi;*
- *i rifiuti o i residui di lavorazione destinati al riutilizzo da cui si possono originare percolati spontaneamente o per contatto con eventuali acque meteoriche devono essere stoccati in luoghi coperti su piattaforme impermeabili dotate di pozzetti di raccolta e convogliamento in fognatura delle sostanze liquide eventualmente rilasciate;*
- *tutti i rifiuti o i residui di lavorazione destinati al riutilizzo, che per tipologia e caratteristiche chimico fisiche non sono compresi al punto precedente, stoccati all'aperto devono essere sistemati in modo ordinato su piattaforme impermeabili e dotate di pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con collegamento in fognatura delle acque di prima pioggia;*
- *le aree scoperte destinate alla movimentazione di tipologie di merci, sostanze e/o rifiuti tali per cui un loro spandimento sul terreno possa costituire pericolo di inquinamento devono essere sistemate mediante adeguata pavimentazione impermeabile con il convogliamento in fognatura delle acque di prima pioggia;*

- *i rifiuti o i residui di lavorazione destinati al riutilizzo in forma polverosa devono essere stoccati, oltre che nel rispetto delle prescrizioni dei punti precedenti, anche adottando tutte le modalità gestionali necessarie ad evitare una loro dispersione nell'ambiente.*

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti norme comporta l'emissione di provvedimento di ordinanza sindacale.

4- ATTIVITÀ' INDUSTRIALI AMMISSIBILI ALL'INSEDIAMENTO SE GIUDICATE COMPATIBILI.

Al fine della valutazione di ammissibilità, le attività non ricadenti al punto 2.1. per le quali viene richiesto l'insediamento, dovranno presentare la documentazione di cui all'elenco fornito dagli uffici del Consorzio.

Tali progetti di insediamento dovranno essere soggetti ad una istruttoria avente le seguenti finalità:

- a) accertare l'idoneità della documentazione presentata;
- b) accertare che l'attività non rientri tra quelle escluse al punto 2.1.;
- c) verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici;
- d) valutare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente, anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva.
- e) accertare se l'attività è ambientalmente compatibile in relazione ai principi in premessa alle presenti norme

L'attività istruttoria dovrà comprendere, oltre alle verifiche ed agli accertamenti d'ufficio, anche le ulteriori richieste di atti al proponente e, qualora ritenuto necessario, la presentazione di uno studio di impatto ambientale conforme alla vigente normativa; in particolare per:

- industria energetica: stoccaggio (in superficie o in serbatoi sotterranei) di combustibili liquidi (con capacità complessiva superiore a t.70) - gassosi(>t.10) - gassosi liquefatti (>t.50) - solidi (>t.100).
- industria chimica: produzione e fabbricazione varia.
- industria di: gomma e materie plastiche.
- altre attività industriali: categorie di opere che rientrano nell'elenco del regolamento di esecuzione delle norme di cui al decreto del Presidente della Giunta

n.0245/Pres. del 8.7.96, nel rispetto delle soglie indicate.

L'eventuale cambiamento di tipologia di attività e/o ampliamento di produzione di un insediamento produttivo già presente in Zona Industriale è, per le motivazioni suesposte, comunque soggetto alle presenti norme nelle stesse forme previste per l'insediamento di una nuova attività.

In casi di particolare complessità il Consiglio di Amministrazione può richiedere una valutazione collegiale del progetto di insediamento tra il Consorzio industriale, i Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Carlino, l'Azienda Sanitaria di competenza ed il Consorzio Depurazione Acque. Il parere espresso è vincolante per il C.d.A.

5. PROGETTI DI OPERE E INTERVENTI INDUSTRIALI AMMISSIBILI ALL'INSEDIAMENTO.

Sono tutti i progetti relativi alle opere intese ad una riqualificazione dell'area industriale oltre a quelle ricadenti nelle categorie di cui al regolamento di esecuzione delle norme sopracitato, purché collocati al di sotto delle soglie di efficacia.

6. DEROGHE.


Potranno essere valutate deroghe all'applicazione di quanto previsto dalle presenti norme solamente per alcune attività di cui al punto 2.2. quando si tratti di insediamenti, con particolari tecnologie produttive, per i quali sia dimostrata l'effettiva compatibilità con le peculiarità della Zona Industriale.

Qualora sulla base di una specifica richiesta, puntualmente documentata e motivata, il Consiglio di Amministrazione decida di ammettere l'attività richiedente alla procedura di valutazione, la stessa potrà essere esaminata - secondo quanto disposto al punto 2C delle presenti norme - attraverso l'espressione di un parere collegiale vincolante tra il Consorzio industriale, i Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Carlino, l'Azienda Sanitaria di competenza ed il Consorzio Depurazione Acque di San Giorgio di Nogaro.

UDINE li,, 06 AGO. 1997

all.ti : ALL 1)

Il Presidente del Consorzio



ALLEGATO "B"

(Previsto dall'art. 5, comma 6)

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:

- D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
- D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12
- D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D 10 Incenerimento a terra
- D 11 Incenerimento in mare
- D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12
- D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 13
- D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

ALL.1)